



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 3 febbraio 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Gianni Roj, dal dott. Franco Corbo e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e del V. Procuratore Antidoping avv. Cesare Micheli, nel corso della riunione del 3 febbraio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

Sig. Claudio David VARGAS VILLALBA – calciatore Soc. Venezia

Il procedimento

Con nota del 27 agosto 2004, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione il fascicolo relativo al deferimento disposto in pari data dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Claudio David Vargas Villalba, tesserato per la Soc. Venezia.

Da tale nota emergeva che all'esito delle analisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Roma sul campione biologico del predetto giocatore, al termine della gara Time Cup Venezia-Treviso del 14 agosto 2004, era stata riscontrata una positività per la presenza del metabolita Norandrosterone (NA) in concentrazione superiore al limite Wada e noreticolanolone (NE). La positività è stata confermata dalle analisi di revisione richieste dal deferito e svoltesi in data 23/09/04 presso il suddetto Laboratorio. Successivamente il deferito era sospeso in via cautelare dall'attività agonistica – atto peraltro dovuto e rispetto al quale è preclusa a questa Commissione ogni discrezionalità - con provvedimento n. 32 del 27/08/04, interrogato presso l'Ufficio di Procura Antidoping in data 20/10/04 e, con atto dell'8/11/04, deferito dalla stessa Procura dinnanzi alla Commissione Disciplinare, con la richiesta sanzionatoria della sospensione da qualsiasi gara per un periodo di due anni, in applicazione dell'art. 18.2 del Regolamento Antidoping.

Nei termini di rito, l'inculpato inviava, tramite i propri difensori, una memoria nella quale sostiene di avere assunto nel corso dell'estate 2004, mentre si trovava in Paraguay, un integratore vitaminico, di cui non ricorda il nome, su suggerimento di un suo amico calciatore, Sebastian Sanchez di Asuncion, con il quale aveva giocato nella stessa squadra in Paraguay. L'inculpato era convinto che tale prodotto fosse di natura vitaminica e assolutamente consentito, tant'è vero che, al rientro in Italia, continuava a prenderlo ancora per circa tre settimane, senza riferirne l'assunzione al medico del Venezia; l'integratore in questione era di produzione nordamericana, paese dove la legislazione vigente consente di preparare integratori che contengono, oltre a aminoacidi, vitamine e carboidrati, anche steroidi anabolizzanti senza che questi ultimi siano indicati in etichetta. Non contestata quindi l'assunzione del prodotto in questione, l'inculpato sottolineava la sua non-volontà di assumere steroidi anabolizzanti, ivi compreso il nandrolone, circostanza questa confermata dalla consulenza medico-legale redatta dai periti di parte, allegata alla memoria difensiva, dove si evidenzia che Vargas non è un consumatore di steroidi anabolizzanti, ivi compreso il nandrolone e che lo stesso non era un consumatore abituale di steroidi anabolizzanti all'epoca dei controlli antidoping del 14/08/04 e 04/10/04. Ancora, proseguiva la difesa dell'inculpato, va tenuto conto delle circostanze concrete in cui sono avvenuti i fatti contestati, ovvero: l'assunzione del prodotto ha avuto luogo in un paese dove spesso il consumatore di integratori alimentari non viene adeguatamente informato circa la composizione degli stessi, in particolare per quanto riguarda la presenza di sostanze dopanti; il prodotto è stato assunto dall'inculpato in un contesto di vacanza, nel tentativo di mantenere al meglio la forma fisica in vista della stagione successiva, in assoluta buona fede e senza che da parte dell'inculpato stesso vi fosse la percezione di violare la normativa vigente in materia nel nostro paese.

Tenuto conto della giovane età dell'inculpato che, secondo la legge del suo paese, è ancora minorenne, della sua ammissione di responsabilità, della finalità rieducativa della pena, la difesa concludeva chiedendo l'applicazione di una sanzione ridotta sulla base dell'art. 18.5 del Regolamento Antidoping.

In sede dibattimentale, il rappresentante della Procura Antidoping, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto di deferimento, ha chiesto dichiararsi la responsabilità del Vargas e la condanna alla sanzione della squalifica per mesi ventiquattro.

Il difensore del deferito ha ribadito le argomentazioni svolte nella memoria difensiva richiamandosi alle conclusioni ivi formulate.

Al termine del dibattimento, il calciatore Vargas ha ribadito di aver assunto l'integratore senza sapere che lo stesso conteneva sostanze proibite.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita e sentite le parti, ritiene circostanze pacifiche e non contestate la presenza nell'organismo del deferito di una sostanza vietata in misura superiore ai limiti consentiti e la sua assunzione per via orale (e non intramuscolare) accertate all'esito delle analisi effettuate dal Laboratorio Antidoping di Roma.

Tuttavia, questa Commissione ritiene che tale dato oggettivo, valutato congiuntamente con gli altri elementi emersi nel corso del dibattimento e, in particolare con le dichiarazioni dell'inculpato, non sia idoneo a fondare un giudizio di responsabilità per assunzione intenzionale di sostanze proibite, neppure in via presuntiva. Invero, siffatto quadro indiziario, da valutare nel suo insieme unitario e secondo criteri di rigorosa consequenzialità logica, non confluisce univocamente nella certezza di un comportamento volontario dell'inculpato.

Pertanto, esclusa l'ipotesi di un'intenzionale assunzione della sostanza vietata, la Commissione, tenuto conto delle circostanze e delle risultanze dibattimentali, con particolare riferimento alle argomentazioni difensive riguardanti la giovane età dell'incolpato e la sua inconsapevolezza circa la natura vietata del prodotto assunto, ritiene che la condotta del Vargas integri l'ipotesi di cui all'art.18.5.2 del Regolamento dell'attività antidoping, con applicazione del trattamento sanzionatorio da tale norma previsto.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al calciatore Vargas, tesserato per la Soc. Venezia, la sanzione della sospensione per mesi dodici a far tempo dal 27 agosto 2004.

Sig. Lorenzo ROSSETTI – calciatore Soc. Cesena

Il procedimento

A seguito del controllo antidoping effettuato il giorno 2/10/2004, al termine della gara Cesena-Verona valevole per il campionato di Serie B Tim, è stata riscontrata la positività del calciatore Lorenzo Rossetti, tesserato per la Soc. Cesena. In particolare, le analisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno evidenziato la presenza nel campione biologico di Betametasone.

Conseguentemente, la Commissione – con decisione pubblicata nel C.U. n. 134 del 5/11/2004, atto dovuto e rispetto al quale è preclusa a questa Commissione ogni discrezionalità - ha sospeso in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, il calciatore Rossetti. In data 11/11/2004, la Commissione di Appello Federale ha accolto il reclamo contro tale provvedimento proposto dal calciatore (C.U. n. 17/C) e conseguentemente revocato la sospensione cautelare.

In data 29/11/2004, l'Ufficio di Procura Antidoping ha ascoltato il Rossetti in merito alla positività riscontrata. Questi, non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, ha dichiarato che la positività era da ricondursi all'uso di un prodotto (Gentalyn Beta crema) utilizzato al fine di curare una "dermatite allergica"; che tale prodotto gli era stato prescritto dal dermatologo del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cesena; che nell'allenamento pomeridiano provvedeva ad informare il medico sociale dott. Bazzocchi sia della visita specialistica che della terapia farmacologica; che tale assunzione veniva dichiarata dal medico sociale ai commissari antidoping sia prima della partita che in sede di prelievo, ignorando l'obbligo di doppia notifica recentemente introdotta.

Successivamente, l'Ufficio di Procura Antidoping ha provveduto a disporre il deferimento del Rossetti agli Organi di giustizia competenti con atto del 2/12/2004 n. 107/04, che è stato trasmesso a questa Commissione, unitamente all'intero fascicolo, dal Segretario Generale della F.I.G.C.

Dopo la rituale notifica del provvedimento di convocazione avanti alla Commissione, il Rossetti ha inviato una memoria difensiva, nella quale non contesta l'esito delle analisi e conferma sostanzialmente le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI. In particolare, il deferito rileva che la positività è riconducibile all'assunzione di un farmaco debitamente prescritto da una struttura ospedaliera pubblica, che tale assunzione è avvenuta a soli fini terapeutici, che essa è stata oggetto di specifica comunicazione all'Ispettore Medico FMSI prima dell'inizio della gara ed in occasione del prelievo, che l'assunzione rispondeva ad una situazione di emergenza che non avrebbe potuto materialmente consentire il rispetto della tempistica prevista (essendo il fatto avvenuto il giorno precedente la gara), che il comportamento del deferito non era in alcun modo connotato dalla volontà di sottrarsi agli accertamenti. Il deferito avrebbe pertanto agito in assoluta buona fede.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, il quale - richiamando le conclusioni di cui all'atto di deferimento - ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e la condanna del Rossetti alla sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi due.

E' comparso altresì il difensore del deferito, il quale, dopo aver illustrato i motivi difensivi, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione della sospensione per giorni 10.

I motivi della decisione

Questa Commissione ritiene che siano senz'altro condivisibili le considerazioni generali della difesa degli incolpati circa l'applicabilità, anche nell'ordinamento disciplinare sportivo, del principio generale di retroattività della legge più favorevole al reo sancito in materia penale dall'art. 2, comma 2 c.p. ("*nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato*": c.d. abolitio criminis).

Nel caso di specie si contesta al Rossetti di aver mancato all'assolvimento degli adempimenti formali previsti dagli artt. 4, comma 4 Regolamento Antidoping F.I.G.C. e 11, comma 3 DEFT in tema di autorizzazione all'esenzione a fini terapeutici per l'uso di sostanze, come i Glucocorticoidi per vie non sistemiche (tale è il Gentalyn Beta pomata), che – pur incluse nella lista Wada delle sostanze proibite e dei metodi proibiti (v. art. 4, comma 1 Regolamento cit.) – sono suscettibili di esenzione ove l'atleta (cui sia stata prescritta la somministrazione di un farmaco contenente una di tali sostanze) fornisca al CEFT (Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici) "*una dichiarazione medica che giustifichi la necessità terapeutica*" (c.d. processo abbreviato di esenzione).

Tale situazione normativa e regolamentare è però mutata a far tempo dall'1/1/05, data di entrata in vigore della nuova lista Wada delle sostanze proibite che al punto S9 relativo ai Glucocorticosteroidi (tra i quali il Betametasone) stabilisce che "*Dermatological preparations are non prohibited*": ciò significa che se la stessa situazione di fatto oggetto del presente procedimento – vale a dire la necessità terapeutica del calciatore di utilizzare per via dermatologica un preparato contenente Betametasone – si fosse verificata dopo l'1/1/05, non vi sarebbe stato alcun obbligo di preventiva comunicazione al CEFT ai fini dell'esenzione ex art. 11 DEFT.

Rispetto al fatto addebitato al calciatore deferito la suddetta modifica normativa ha comportato una vera e propria perdita di disvalore disciplinare, nel senso di rendere del tutto lecita una condotta omissiva - precedentemente qualificata come illecita - quale quella contestata nell'atto di deferimento, proprio perché relativamente all'uso del Gentalyn Beta Pomata non sussiste più l'obbligo di attivare la procedura di esenzione disciplinata dal DEFT.

Deve pertanto concludersi che per effetto dell'entrata in vigore di una norma (*ius superveniens*) più favorevole il fatto addebitato al Rossetti non è più punibile.

Le prospettazioni difensive devono ritenersi assorbite dalle considerazioni suesposte.

In definitiva si impone il proscioglimento del deferito.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere da ogni addebito il sig. Lorenzo Rossetti.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Paolo BAZZOCCHI – medico sociale Soc. Cesena violazione artt. 44 comma 3 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. CESENA violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.

Il procedimento

Con provvedimento del 14/12/2004, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il medico sociale della soc. Cesena, dott. Paolo Bazzocchi, per la violazione di cui agli artt. 44 NOIF e 1, comma 1 C.G.S., in relazione alle previsioni di cui agli artt. 4, comma 4 del Regolamento Antidoping F.I.G.C. (entrato in vigore l'1/1/04) e 11, comma 3 del Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici (DEFT) del CONI, per avere omesso di richiedere l'autorizzazione all'esenzione a fini terapeutici in relazione all'uso del farmaco Gentalyn Beta crema, contenente Betametasone, sostanza inclusa nella lista di quelle vietate dal CONI, da parte del calciatore Lorenzo Rossetti, tesserato per la Soc. Cesena, risultato positivo, per la presenza di Betametasone, al controllo antidoping effettuato il 2/10/04 al termine della gara Cesena-Verona. Con lo stesso atto veniva deferita anche la Soc. Cesena per responsabilità oggettiva, ex art. 2 comma 3 e 4 C.G.S., in ordine alla violazione ascritta al proprio medico sportivo.

Nei termini stabiliti gli incolpati facevano pervenire una memoria difensiva deducendo: a) che il medico sociale aveva ritenuto in buona fede di aver assolto ogni adempimento regolamentare in materia antidoping, comunicando, prima dell'inizio della gara, all'ispettore medico FMSI che il giorno precedente il calciatore Rossetti aveva fatto uso del farmaco Gentalyn Beta Pomata per curare una dermatite allergica su prescrizione del Presidio ospedaliero locale, e poi reiterando tale dichiarazione al momento del sorteggio per il prelievo antidoping a fine gara, con apposita indicazione nel verbale di prelievo; b) che il Bazzocchi, ricoprendo solo dalla presente stagione sportiva la carica di medico sociale della Soc. Cesena, versava in incolpevole ignoranza della normativa DEFT onde il suo era stato un mero errore scusabile di procedura, tra l'altro indotto dal fatto che neppure i medici preposti all'antidoping ebbero a renderlo edotto della necessità di assolvere agli adempimenti prescritti dalla citata normativa; c) che a partire dall'1/1/05 l'assunzione dei Glucocorticosteroidi (quale il Betametasone contenuto nel Gentalyn Beta pomata e riscontrato nel controllo antidoping a carico di Rossetti) era stata liberalizzata dal Wada con conseguente abolizione delle procedure di esenzione previste dal DEFT, onde doveva essere esclusa la punibilità della violazione ascritta al medico sociale. Concludevano pertanto i deferiti chiedendo il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice-Procuratore Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione di € 2.500 di ammenda sia al Bazzocchi che alla Soc. Cesena.

Sono comparsi altresì il medico deferito, nonché il difensore dello stesso; quest'ultimo, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

Ritiene la Commissione che sia meritevole di accoglimento il motivo di gravame volto ad invocare l'applicabilità, anche nell'ordinamento disciplinare sportivo, del principio generale di retroattività della legge più favorevole al reo sancito in materia penale dall'art. 2, comma 2

c.p. (“nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato”: c.d. abolitio criminis). Invero la fattispecie prevista dall’art. 44, comma 2 NOIF, sancendo l’obbligo del medico sociale di assicurare l’assolvimento degli “adempimenti sanitari” contemplati da leggi, regolamenti e norme federali ben può essere qualificata come “norma disciplinare in bianco”, posto che essa rinvia ad altre fonti normative per individuare il precetto alla cui osservanza è tenuto il sanitario responsabile della salute dei professionisti elencati al comma 1 (tra cui il calciatore). Nel caso di specie si contesta appunto al Bazzocchi di aver mancato all’assolvimento degli adempimenti formali previsti dagli artt. 4, comma 4 Regolamento Antidoping F.I.G.C. e 11, comma 3 DEFT in tema di autorizzazione all’esenzione a fini terapeutici per l’uso di sostanze, come i Glucocorticoidi per vie non sistemiche (tale è il Gentalyn Beta pomata), che – pur incluse nella lista Wada delle sostanze proibite e dei metodi proibiti (v. art. 4, comma 1 Regolamento cit.) – sono suscettibili di esenzione ove l’atleta (cui sia stata prescritta la somministrazione di un farmaco contenente una di tali sostanze) fornisca al CEFT (Comitato per l’Esenzione a Fini Terapeutici) “una dichiarazione medica che giustifichi la necessità terapeutica” (c.d. processo abbreviato di esenzione).

Tale situazione normativa e regolamentare è però mutata a far tempo dall’1/1/05, data di entrata in vigore della nuova lista Wada delle sostanze proibite che al punto S9 relativo ai Glucocorticosteroidi (tra i quali il Betametasone) stabilisce che “*Dermatological preparations are non prohibited*”: ciò significa che se la stessa situazione di fatto oggetto del presente procedimento – vale a dire la necessità terapeutica del calciatore di utilizzare per via dermatologica un preparato contenente Betametasone – si fosse verificata dopo 1/1/05, non vi sarebbe stato alcun obbligo di preventiva comunicazione al CEFT ai fini dell’esenzione ex art. 11 DEFT. Rispetto al fatto addebitato al medico deferito la suddetta modifica normativa ha comportato una vera e propria perdita di disvalore disciplinare, nel senso di rendere del tutto lecita una condotta, omissiva - precedentemente qualificata come illecita - quale quella contestata nell’atto di deferimento, proprio perché relativamente all’uso del Gentalyn Beta Pomata non sussiste più l’obbligo di attivare la procedura di esenzione disciplinata dal DEFT.

Deve pertanto concludersi che per effetto dell’entrata in vigore di una norma (*ius superveniens*) più favorevole il fatto addebitato al Bazzocchi non è più punibile ai sensi dell’art. 44, comma 2 NOIF.

Le prospettazioni difensive devono ritenersi assorbite dalle considerazioni suesposte.

In definitiva si impone il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere dai rispettivi addebiti il dott. Paolo Bazzocchi e la Soc. Cesena.

Sig. Francesco POLIMENO – medico sociale Soc. Crotone violazione artt. 44 comma 3 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. CROTONE violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.

Il procedimento

Con provvedimento del 9/12/2004, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il medico sociale della soc. Crotone, dott. Francesco Polimeno, per la violazione di cui agli artt. 44 NOIF e 1, comma 1 C.G.S., in relazione alle previsioni di cui agli artt. 4, comma 4 del Regolamento Antidoping F.I.G.C. (entrato in vigore l’1/1/04) e 11, comma 3 del Disciplinare per l’Esenzione a Fini Terapeutici (DEFT) del CONI, per avere ommesso di richiedere l’autorizzazione all’esenzione a fini terapeutici in relazione all’uso del farmaco Gentalyn

Beta crema, contenente Betametasone, sostanza inclusa nella lista di quelle vietate dal CONI, da parte del calciatore Daniele Vantaggiato, tesserato per la Soc. Crotone, risultato positivo, per la presenza di Betametasone, al controllo antidoping effettuato il 6/10/04 al termine della gara Crotone-Torino. Con lo stesso atto veniva deferita anche la Soc. Crotone per responsabilità oggettiva, ex art. 2 comma 3 e 4 C.G.S., in ordine alla violazione ascritta al proprio medico sportivo.

Nei termini stabiliti gli incolpati facevano pervenire una memoria difensiva deducendo: a) l'insussistenza della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. (norma generale di chiusura del sistema di giustizia sportiva), essendo nella specie applicabile, in astratto, esclusivamente la previsione speciale di cui all'art. 44, comma 2 NOIF (secondo cui il medico sociale sanitario responsabile assume la responsabilità della tutela della salute di calciatori, allenatori, direttori tecnici, preparatori atletici professionisti e *“assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”*), la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 14, comma 1 C.G.S.; b) la non punibilità della violazione dell'art. 44, comma 2 NOIF per sopravvenuta esclusione (a partire dall'1/1/05) dei Glucocorticosteroidi (tra i quali il Betametasone) somministrati per via dermatologica (come il Gentalyn Beta crema) dalla lista Wada delle sostanze soggette a restrizione d'uso (ovvero assumibili per fini terapeutici), con conseguente venir meno dell'obbligo del medico sociale di assicurarsi che il calciatore provveda a richiedere l'esenzione a fini terapeutici per l'uso delle anzidette sostanze, nei tempi e modi stabiliti dall'art. 4, comma 4 Regolamento Antidoping FIGC e dell'art. 11, comma 3 DEFT. Ad avviso degli incolpati l'intervenuta modifica della lista Wada avrebbe comportato un fenomeno normativo assimilabile, in campo disciplinare, all'abolitio criminis prevista dall'art. 2, comma 2 cod. penale e costituente espressione di un principio generale dell'ordinamento, quale quello di retroattività della legge più favorevole; c) la non punibilità della violazione contestata per essere nella stessa incorsa il medico sociale a causa di *“errore scusabile”* dovuto all'oggettiva confusione interpretativa conseguente al mancato coordinamento tra l'art. 4, comma 4 Regolamento Antidoping F.I.G.C. (entrato in vigore l'1/1/04) e l'art. 11, comma 3 DEFT (entrato in vigore in epoca successiva), nonché alla successiva modifica della lista WADA sopra citata (pubblicata il 23/9/04 ma entrata in vigore l'1/1/05).

Concludevano pertanto i deferiti chiedendo, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice-Procuratore Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 2.500 sia al Polimeno che alla Soc. Crotone.

I motivi della decisione

Questa Commissione ritiene che siano condivisibili le considerazioni generali della difesa degli incolpati circa l'applicabilità, anche nell'ordinamento disciplinare sportivo, del principio generale di retroattività della legge più favorevole al reo sancito in materia penale dall'art. 2, comma 2 c.p. (*“nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato”*: c.d. abolitio criminis). Ciò detto si osserva che la fattispecie prevista dall'art. 44, comma 2 NOIF, sancendo l'obbligo del medico sociale di assicurare l'assolvimento degli *“adempimenti sanitari”* contemplati da leggi, regolamenti e norme federali ben può essere qualificata come *“norma disciplinare in bianco”*, posto che essa rinvia ad altre fonti normative per individuare il precetto alla cui osservanza è tenuto il sanitario responsabile della salute dei professionisti elencati al comma 1 (tra cui il calciatore). Nel caso di specie si contesta appunto al Polimeno di aver mancato all'assolvimento degli adempimenti formali previsti dagli artt. 4, comma 4 Regolamento Antidoping F.I.G.C. e 11, comma 3 DEFT in tema di autorizzazione all'esenzione a fini terapeutici per l'uso di sostanze, come i Glucocorticoidi per vie non sistemiche (tale è il

Gentalyn Beta pomata), che – pur incluse nella lista Wada delle sostanze proibite e dei metodi proibiti (v. art. 4, comma 1 Regolamento cit.) – sono suscettibili di esenzione ove l’atleta (cui sia stata prescritta la somministrazione di un farmaco contenente una di tali sostanze) fornisca al CEFT (Comitato per l’Esenzione a Fini Terapeutici) “*una dichiarazione medica che giustifichi la necessità terapeutica*” (c.d. processo abbreviato di esenzione).

Tale situazione normativa e regolamentare è però mutata a far tempo dall’1/1/05, data di entrata in vigore della nuova lista WADA delle sostanze proibite che al punto S9 relativo ai Glucocorticosteroidi (tra i quali il Betametasone) stabilisce che “*Dermatological preparations are non prohibited*”: ciò significa che se la stessa situazione di fatto oggetto del presente procedimento – vale a dire la necessità terapeutica del calciatore di utilizzare per via dermatologica un preparato contenente Betametasone – si fosse verificata dopo l’1/1/05, non vi sarebbe stato alcun obbligo di preventiva comunicazione al CEFT ai fini dell’esenzione ex art. 11 DEFT. Rispetto al fatto addebitato al medico deferito la suddetta modifica normativa ha comportato una vera e propria perdita di disvalore disciplinare, nel senso di rendere del tutto lecita una condotta, omissiva - precedentemente qualificata come illecita - quale quella contestata nell’atto di deferimento, proprio perché relativamente all’uso del Gentalyn Beta Pomata non sussiste più l’obbligo di attivare la procedura di esenzione disciplinata dal DEFT.

Deve pertanto concludersi che per effetto dell’entrata in vigore di una norma (*ius superveniens*) più favorevole il fatto addebitato al Polimeno non è più punibile ai sensi dell’art. 44, comma 2 NOIF.

Le prospettazioni difensive devono ritenersi assorbite dalle considerazioni suesposte.

In definitiva si impone il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere il dott. Francesco Polimeno e la Soc. Crotone dai rispettivi addebiti

Sig. Claudio CATALANI – medico sociale Soc. Arezzo violazione artt. 44 comma 3 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. AREZZO violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.

Il procedimento

Con provvedimento del 9/12/2004, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il medico sociale della soc. Arezzo, dott. Claudio Catalani, per la violazione di cui agli artt. 44 NOIF e 1, comma 1 C.G.S., in relazione alle previsioni di cui agli artt. 4, comma 4 del Regolamento Antidoping F.I.G.C. (entrato in vigore l’1/1/04) e 11, comma 3 del Disciplinare per l’esenzione a fini terapeutici (DEFT) del CONI, per avere omesso di richiedere l’autorizzazione all’esenzione a fini terapeutici in relazione all’uso del farmaco Gentalyn Beta crema, contenente Betametasone, sostanza inclusa nella lista di quelle vietate dal CONI, da parte del calciatore Claudio Amerini, tesserato per la Soc. Arezzo, risultato positivo, per la presenza di Betametasone, al controllo antidoping effettuato il 2/10/04 al termine della gara Arezzo-Triestina. Con lo stesso atto veniva deferita anche la Soc. Arezzo per responsabilità oggettiva, ex art. 2 comma 3 e 4 C.G.S., in ordine alla violazione ascritta al proprio medico sportivo.

Nei termini stabiliti gli incolpati facevano pervenire una memoria difensiva deducendo: a) l’insussistenza della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. (norma generale di chiusura del sistema di giustizia sportiva), essendo nella specie applicabile, in astratto, esclusivamente la previsione speciale di cui all’art. 44, comma 2 NOIF (secondo cui il medico sociale sanitario responsabile assume la responsabilità della tutela della salute di calciatori,

allenatori, direttori tecnici, preparatori atletici professionisti e “assicura l’assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”), la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 14, comma 1 C.G.S.; b) la non punibilità della violazione dell’art. 44, comma 2 NOIF per sopravvenuta esclusione (a partire dall’1/1/05) dei Glucocorticosteroidi (tra i quali il Betametasone) somministrati per via dermatologica (come il Gentalyn Beta crema) dalla lista Wada delle sostanze soggette a restrizione d’uso (ovvero assumibili per fini terapeutici), con conseguente venir meno dell’obbligo del medico sociale di assicurarsi che il calciatore provveda a richiedere l’esenzione a fini terapeutici per l’uso delle anzidette sostanze, nei tempi e modi stabiliti dall’art. 4, comma 4 Regolamento Antidoping FIGC e dell’art. 11, comma 3 DEFT. Ad avviso degli incolpati l’intervenuta modifica della lista Wada avrebbe comportato un fenomeno normativo assimilabile, in campo disciplinare, all’abolitio criminis prevista dall’art. 2, comma 2 cod. penale e costituente espressione di un principio generale dell’ordinamento, quale quello di retroattività della legge più favorevole; c) la non punibilità della violazione contestata per essere nella stessa incorso il medico sociale a causa di “errore scusabile” dovuto all’oggettiva confusione interpretativa conseguente al mancato coordinamento tra l’art. 4, comma 4 Regolamento Antidoping F.I.G.C. (entrato in vigore l’1/1/04) e l’art. 11, comma 3 DEFT (entrato in vigore in epoca successiva), nonché alla successiva modifica della lista Wada sopra citata (pubblicata il 23/9/04 ma entrata in vigore l’1/1/05).

Concludevano pertanto i deferiti chiedendo, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice-Procuratore Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione di € 2.500 di ammenda sia al Catalani che alla Soc. Arezzo.

I motivi della decisione

Questa Commissione ritiene che siano senz’altro condivisibili le considerazioni generali della difesa degli incolpati circa l’applicabilità, anche nell’ordinamento disciplinare sportivo, del principio generale di retroattività della legge più favorevole al reo sancito in materia penale dall’art. 2, comma 2 c.p. (“nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato”: c.d. abolitio criminis). Ciò detto si osserva che la fattispecie prevista dall’art. 44, comma 2 NOIF, sancendo l’obbligo del medico sociale di assicurare l’assolvimento degli “adempimenti sanitari” contemplati da leggi, regolamenti e norme federali ben può essere qualificata come “norma disciplinare in bianco”, posto che essa rinvia ad altre fonti normative per individuare il precetto alla cui osservanza è tenuto il sanitario responsabile della salute dei professionisti elencati al comma 1 (tra cui il calciatore). Nel caso di specie si contesta appunto al Catalani di aver mancato all’assolvimento degli adempimenti formali previsti dagli artt. 4, comma 4 Regolamento Antidoping F.I.G.C. e 11, comma 3 DEFT in tema di autorizzazione all’esenzione a fini terapeutici per l’uso di sostanze, come i Glucocorticoidi per vie non sistemiche (tale è il Gentalyn Beta pomata), che – pur incluse nella lista Wada delle sostanze proibite e dei metodi proibiti (v. art. 4, comma 1 Regolamento cit.) – sono suscettibili di esenzione ove l’atleta (cui sia stata prescritta la somministrazione di un farmaco contenente una di tali sostanze) fornisca al CEFT (Comitato per l’Esenzione a Fini Terapeutici) “una dichiarazione medica che giustifichi la necessità terapeutica” (c.d. processo abbreviato di esenzione).

Tale situazione normativa e regolamentare è però mutata a far tempo dall’1/1/05, data di entrata in vigore della nuova lista Wada delle sostanze proibite che al punto S9 relativo ai Glucocorticosteroidi (tra i quali il Betametasone) stabilisce che “*Dermatological preparations are non prohibited*”: ciò significa che se la stessa situazione di fatto oggetto del presente procedimento – vale a dire la necessità terapeutica del calciatore di utilizzare per via dermatologica un preparato contenente Betametasone – si fosse verificata dopo l’1/1/05, non

vi sarebbe stato alcun obbligo di preventiva comunicazione al CEFT ai fini dell'esenzione ex art. 11 DEFT. Rispetto al fatto addebitato al medico deferito la suddetta modifica normativa ha comportato una vera e propria perdita di disvalore disciplinare, nel senso di rendere del tutto lecita una condotta, omissiva - precedentemente qualificata come illecita - quale quella contestata nell'atto di deferimento, proprio perché relativamente all'uso del Gentalyn Beta Pomata non sussiste più l'obbligo di attivare la procedura di esenzione disciplinata dal DEFT.

Deve pertanto concludersi che per effetto dell'entrata in vigore di una norma (*ius superveniens*) più favorevole il fatto addebitato al Catalani non è più punibile ai sensi dell'art. 44, comma 2 NOIF.

Le prospettazioni difensive devono ritenersi assorbite dalle considerazioni suesposte.

In definitiva si impone il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere dai rispettivi addebiti il dott. Claudio Catalani e la Soc. Arezzo.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 FEBBRAIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani